



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 141 – 19 APRILE 2021**

Riunione del giorno 14 aprile 2021

Il collegio giudicante è composto da:

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Varano Componente

#### **55.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **Sig.ra Arianna Baudoni** per la violazione degli artt. 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva programmata dalla Società di appartenenza per la corrente stagione sportiva.

- **Sig.ra Giada Baudoni** per la violazione degli artt. 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva programmata dalla Società di appartenenza per la corrente stagione sportiva.

- **Sig.ra Selentina NANAJ** per la violazione degli artt. 10, c. 2, Statuto FIPAV, 19, c. 2, e 22 R.A.T. FIPAV, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver mancato di ottemperare all'invito a sottoporsi a visita medico sportiva programmata dalla Società di appartenenza per la corrente stagione sportiva.

Contestata la recidiva di cui all'art. 108, c. 2, lett. a) e b), Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

A seguito del deferimento della procura federale, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione al giorno 14 Aprile 2021. Risultavano collegati in videoconferenza le atlete



Baudoni assistite dall'Avv. Paolo Mione nonché l'atleta Selentina Nanaj. Per la procura era collegato il sostituto procuratore federale Avv. Edoardo Spighetti.

Preliminamente il Presidente chiedeva alle parti presenti se vi fossero opposizioni alla riunione dei tre procedimenti. Le parti aderivano e quindi veniva disposta la riunione.

Si passava quindi alla discussione ed il procuratore illustrava l'atto di deferimento chiedendo applicarsi la sanzione della sospensione per tre mesi alle sig.re Giada ed Arianna Baudoni e di quattro mesi, per l'applicazione dell'aggravante contestata, per la sig.ra Selentina Nanaj.

La sig.ra Nanaj rendeva dichiarazioni spontanee affermando di non aver volutamente risposto alla chiamata per la visita medica poiché non aveva alcuna intenzione di giocare per la soc. Cararrese; ciò per il comportamento tenuto dalla società nei confronti delle atlete.

L'Avv. Mione insisteva nelle richieste istruttorie formulate e precisava come la società fosse a conoscenza della temporanea impossibilità dell'atleta Arianna Baudoni a rendere la prestazione sportiva; aggiungeva come a nulla sarebbe servito sottoporsi a visita medica stante il fermo delle attività per la pandemia in corso.

Il Tribunale all'esito della camera di consiglio leggeva il dispositivo fissando il termine di giorni dieci per il deposito della motivazione.

## MOTIVI

Il procedimento trae origine dall'esposto del 19 Ottobre 2020 inviato alla Procura Federale dal Sodalizio ASD Pallavolo Carrarese, con il quale si rappresentava come le atlete incolpate, pur in presenza di regolare e formale comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata, non si fossero presentate alla visita medica per la quale erano state formalmente invitate; in tal modo impedivano al Sodalizio il rinnovo e il conseguente tesseramento.

All'uopo il sodalizio esponente, unitamente alla richiesta di deferimento di cui sopra, inoltrava le singole raccomandate di convocazione.

La Procura Federale, ritenuto sussistente l'illecito ed in assenza di circostanze scriminanti, formalizzava l'incriminazione.

Appare certo e non contestato che la condotta posta in essere dalle atlete violi le norme federali sul tesseramento.



Lo status di atleta vincolato impone l'assolvimento degli oneri connessi tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta.

Ne consegue che la volontà di non presentarsi alla visita medica programmata dalla Società cui erano vincolate né di far pervenire idonea documentazione medica, anche nel caso di volontà di non continuare a svolgere l'attività agonistica, non può assolutamente assurgere a scriminante dell'illecito contestato.

Il fatto della temporanea impossibilità, che dalla documentazione prodotta risulta per un breve periodo, non può certo assurgere a scriminante.

Non ritiene inoltre il Tribunale che la richiesta di audizione testimoni sia da accogliere poiché oltre a non essere specificati i capitoli di prova, la stessa non potrebbe superare l'obbligo sia di comunicazione alla società che di adempimento all'invito.

Per l'atleta Nanaj sussiste la recidiva specifica per essere stata la stessa sanzionata per lo stesso motivo con provvedimento reso all'udienza del 5 Febbraio 2020

**PQM**

il Tribunale delibera di sanzionare:

l'atleta Arianna Baudoni con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre;

l'atleta Giada Baudoni con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre;

l'atleta Selentina Nanaj con la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

Roma, 15 Aprile 2021

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 aprile 2021